

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 183

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

—————

Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane
all’estero – *Business Communities*

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle funzioni di una classe dirigente è quella di programmare e stimolare lo sviluppo del proprio sistema commerciale e produttivo all'estero in concorrenza con i sistemi degli altri Paesi, anticipando le tendenze dei mercati e determinando le scelte di fondo.

L'economia internazionale vista dagli economisti classici era inadeguata alle esigenze delle relazioni con l'estero contemporanee fondate su un ordine internazionale a sua volta basato sul diritto e la democrazia. Riccardo sosteneva che lo stile di vita e le difficoltà di stabilizzarsi all'estero impedivano l'emigrazione di capitali da parte dei più abbienti i quali, pur di mantenere lo *status quo*, preferivano investire nella propria nazione a basso raggio di profitto. Visione bizzarra di un grande economista che esprimeva, però, la concezione dei rapporti economici tra le Nazioni fondata esclusivamente sulla circolazione delle merci.

Oggi siamo in piena globalizzazione, fenomeno che ha radici nella rivoluzione industriale e nelle istituzioni ideate a Bretton Woods, le quali hanno consentito di creare un mercato mondiale con regole monetarie e commerciali, indispensabili per la solidità dello sviluppo economico che troviamo nei Paesi dell'area occidentale o di influenza americana.

Nel nostro Paese abbiamo avuto momenti in cui l'*export* è stato pensato più come un vezzo che come una necessità, o addirittura un pericolo se si esportava tecnologia nei Paesi in via di sviluppo, quasi che la concorrenza derivata arrivasse ad insidiare il sistema produttivo interno. Altri ancora sostenevano che produrre all'estero fosse equivalente a sottrarre lavoro, ricchezza e reddito in Italia. Per fortuna, c'è stato chi sempre

ha cercato di impegnarsi professionalmente nel settore del commercio con l'estero ed ha promosso il «sistema-Paese» fondato sulla cultura, sulla peculiarità del *Made in Italy* e sulla validità della tecnologia italiana e del relativo *know how*.

In questo contesto è necessario valorizzare le nostre *business communities* all'estero. Nel mondo vivono circa 40 milioni di persone di origine italiana, di prima o seconda generazione, che producono e che attestano ogni anno, nei Paesi in cui vivono, la cultura e la forza del *Made in Italy*. È l'espressione odierna della vasta emigrazione operaia e contadina dei primi anni di questo secolo a cui oggi si accompagna l'emigrazione di una classe dirigente che ha voglia di fare, di integrarsi senza perdere l'identità nazionale. Si tratta di connazionali che hanno realizzato e continuano a realizzare opere significative, contribuendo allo sviluppo ed all'occupazione nei Paesi che li ospitano. Con il loro sacrificio hanno aiutato intere nostre aree ad uscire dalla grave crisi economica del dopoguerra e continuano a guardare al nostro Paese come se fosse - così come lo sentono - il loro. Nelle loro aziende si compra italiano, si parla italiano e si vive italiano.

L'enorme patrimonio delle grandi *business communities* va considerato e valorizzato, alimentando il rapporto culturale ed affettivo con l'Italia, chiedendo di marcare maggiormente la loro italianità nella vita economica e sociale. Di contro, dove esse sono presenti, noi troveremo un *partner* per una migliore fonte di contatti ed informazioni a favore della nostra impresa residente in Italia che guarda sempre con un interesse maggiore ai mercati esteri. Per i nostri connazionali all'estero è necessaria una rete informativa su

quanto accade in Italia attraverso la televisione, la stampa e i giornali, facilitare ai loro figli l'accesso alle scuole di lingua italiana e dare maggiore impulso agli istituti di cultura italiana. Sotto il profilo economico le loro attività all'estero vanno collegate con quelle delle imprese residenti in Italia che possono essere fornitori, *partner* o clienti.

L'articolato del disegno di legge si basa essenzialmente su tre elementi:

- a) riconoscimento dello *status* di impresa italiana all'estero;
- b) valorizzazione delle *business communities* italiane all'estero;
- c) definizione di adeguati strumenti per incentivare i contatti tra imprese italiane in Italia e quelle residenti all'estero.

Il riconoscimento dello *status* di impresa italiana all'estero deve avvenire, a nostro avviso, attraverso l'istituzione di un apposito registro da istituirsi presso il Ministero delle attività produttive.

La tenuta del registro potrà essere affidata ad una apposita direzione generale del citato Ministero.

Il riconoscimento dello *status* di impresa italiana all'estero deve essere riservato a quelle che sono iscritte al registro gestito a cura del Ministero delle attività produttive che lo aggiorna alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Lo stesso Ministero provvede ad inviarlo a tutte le Camere di commercio italiane, a tutti gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e alle ambasciate e consolati italiani.

Hanno diritto ad essere iscritti al registro, a domanda, tutti i soggetti che sono in possesso di precisi requisiti.

Alla domanda per l'iscrizione al registro presentata dall'interessato a Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Ministero, o uffici ICE o uffici diplomatici, devono unirsi i documenti comprovanti la presenza dei requisiti. L'iscrizione è disposta

dal Ministero delle attività produttive, sentita una apposita Commissione.

La Commissione suddetta sarà organo consultivo del Ministero per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del registro.

In questa nuova ottica alcune norme in vigore nel nostro Paese dovrebbero essere modificate, per consentire alle suddette aziende estere di partecipare al disposto normativo della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), e del Mediocredito centrale.

In particolare con apposite modifiche si può:

- a) definire un *plafond* per ogni Paese, riservato ad operazioni svolte da imprese italiane nei confronti di imprese italiane all'estero;

- b) approntare finanziamenti agevolati in caso di *joint ventures* con copertura fino al 70 per cento di quota di pertinenza dell'impresa italiana e fino al 50 per cento di quella dell'impresa italiana all'estero, alle stesse condizioni riservate all'impresa italiana residente in Italia, con possibilità di accettazione di uno o più atti di fideiussione bancaria redatti da banche straniere di proprio gradimento;

- c) costituire da parte del Mediocredito centrale una società che, con l'impiego di capitale di rischio, offrendo consulenza strategica e servizi finanziati, si metta a disposizione delle imprese italiane residenti all'estero, per promuoverne lo sviluppo e la patrimonializzazione con l'istituzione, inoltre, di fondi chiusi di investimento mobiliare. Tramite sottoscrizioni di azioni o obbligazioni convertibili, tale società potrebbe fornire alle imprese capitali e competenze strategiche condividendo con l'imprenditore italiano all'estero e con la dirigenza della sua impresa la realizzazione di un progetto di sviluppo.

Inoltre, la società del Mediocredito potrebbe anche intervenire nelle operazioni di ristrutturazione azionaria sostituendo soci stranieri di minoranza desiderosi di disinvestire ed affiancando i soci italiani che intendono proseguire.

Infine, il riconoscimento della impresa italiana all'estero comporta, come logica conseguenza, il riconoscimento di eventuali forme organizzate che potrebbero sorgere come consorzi od associazioni. Naturalmente tali organizzazioni sono tenute a fare riferimento alla normativa vigente nel Paese di residenza e quindi sono da ritenersi valide forme organizzate in maniera omologa a quanto previsto dalla legislazione italiana in tal senso con possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

Una volta approvato il presente disegno di legge sono auspicabili interventi legislativi a favore di imprenditori italiani residenti all'estero, sulla base delle norme relative all'acquisto di macchine utensili (legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta «legge Sabatini»), ai consorzi di piccole e medie imprese

e al fondo centrale di garanzia (legge 5 ottobre 1991, n. 317), nonché all'innovazione tecnologica (decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598).

Così facendo si mettono in concorrenza, per l'utilizzo di questi strumenti, imprese italiane in Italia con imprese italiane all'estero nel momento in cui il nostro sistema non si pone in evidenza per l'abbondanza dei fondi.

Ci si augura di non commettere errori analoghi a quelli commessi da coloro che hanno considerato l'*export* come fatto marginale, o l'internazionalizzazione come sinonimo di sottrazione di posti di lavoro nel Paese.

Incentivi ed agevolazioni al nostro sistema imprenditoriale che comprendano interventi a sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione non possono oggi prescindere da interventi che investano e coinvolgano anche le nostre *business communities* italiane all'estero interessate ad affermare lo stile, produrre o distribuire prodotti e servizi del *Made in Italy* nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il registro nazionale delle imprese italiane all'estero, di seguito denominato «registro».

2. Possono iscriversi al registro tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. Il registro è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi, a cura del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede ad inviare copia del registro, completo degli eventuali dati identificativi dell'impresa, a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in Italia ed all'estero, agli uffici esteri dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), alle ambasciate e agli uffici consolari italiani all'estero.

Art. 3.

1. Per l'iscrizione al registro occorre che il titolare dell'impresa:

- a) sia cittadino italiano;
- b) goda dei diritti civili;
- c) non abbia riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo

per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, in Italia o all'estero;

d) svolga attività professionale autonoma in forma continuativa e prevalente in un Paese straniero riconosciuto dallo Stato italiano ed abbia svolto per i tre anni antecedenti alla data di richiesta di iscrizione al registro almeno una delle seguenti attività:

1) attività di lavoro all'estero come imprenditore nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura;

2) attività lavorativa all'estero con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa italiana;

3) attività lavorativa con l'incarico di agente o rappresentante all'estero per un'impresa italiana, avendo l'onere di gestione a proprio rischio e spese.

2. La domanda per l'iscrizione al registro deve essere presentata ogni anno dagli interessati presso il Ministero delle attività produttive o presso le ambasciate e gli uffici consolari italiani all'estero, gli uffici esteri dell'ICE, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, italiane all'estero che provvedono ad inoltrarla al Ministero delle attività produttive. La domanda deve essere corredata da documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti richiesti.

Art. 4.

1. Si procede alla cancellazione dal registro dell'iscritto in caso di perdita dei requisiti richiesti.

2. L'iscritto è tenuto a comunicare entro trenta giorni al Ministero delle attività pro-

duttive la perdita di una delle condizioni richieste per l'iscrizione.

Art. 5.

1. L'iscrizione è disposta dal Ministero delle attività produttive entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, su parere favorevole espresso dalla Commissione di cui all'articolo 6. Con la stessa procedura, sentiti gli interessati, sono disposti il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione dal registro.

Art. 6.

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita la Commissione per il registro delle imprese italiane all'estero.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministero delle attività produttive per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del registro. Spetta alla Commissione l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione.

3. La Commissione è composta:

a) dal Ministro delle attività produttive o da un Sottosegretario di Stato del Ministro da lui delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

c) da un rappresentante dell'ICE;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) da tre rappresentanti degli imprenditori eletti dagli iscritti al registro; in fase di prima attuazione della presente legge, e fino alla formazione del registro stesso, essi saranno scelti dal Ministro delle attività produttive.

4. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive e durano in carica tre anni.

